

dalle autorità doganali della parte esportatrice. Tuttavia, le autorità doganali della parte importatrice hanno il diritto di chiedere informazioni supplementari alla parte esportatrice se ritengono che la risposta non sia sufficientemente completa o non consenta di comprendere la posizione espressa dalla parte esportatrice. I dettagli relativi alle informazioni che la parte importatrice può chiedere alla parte esportatrice figurano ai punti 2.4.2 (Risultanze e fatti) e 2.4.3 (Informazioni sufficienti).

2. Le diverse fasi della procedura di verifica

2.1. Avvio di una richiesta di verifica

- (4) Le autorità doganali della parte importatrice possono avviare una richiesta di verifica a posteriori delle prove dell'origine se nutrono dubbi ragionevoli sui seguenti aspetti:
- l'autenticità dei documenti. Esempio: dubbi sul fatto che la fattura contenente la dichiarazione di origine sia una falsa fattura compilata dall'importatore o dall'esportatore al fine di beneficiare dell'origine preferenziale;
 - il carattere originario dei prodotti in questione. Esempio: dubbi sul fatto che i prodotti rispondano ai criteri conferenti l'origine stabiliti nell'allegato II del protocollo (regole di origine specifiche per prodotto);
 - o
 - il rispetto delle altre condizioni previste dal protocollo relative alle prove dell'origine. Esempio: dubbi sul fatto che l'esportatore avesse o abbia ancora lo status di esportatore autorizzato.
- (5) Oltre ai casi di ragionevole dubbio sugli elementi summenzionati, le autorità doganali della parte importatrice possono avviare una richiesta di verifica per casi selezionati su base casuale. Tale possibilità riguarda i casi che non rientrano nel campo di applicazione dei suddetti tre elementi interessati dal ragionevole dubbio.

2.2. Invio della richiesta di verifica

- (6) Le autorità doganali della parte importatrice devono inviare la richiesta di verifica alle autorità doganali della parte esportatrice competente per la verifica delle prove dell'origine. La richiesta deve indicare se la verifica è avviata su base casuale o sulla base di ragionevoli dubbi. L'articolo 27.3 stabilisce che la richiesta deve indicare, se del caso, i motivi dell'indagine.
- (7) L'indicazione dei motivi dell'indagine consente alle autorità doganali della parte esportatrice di trattare la richiesta nel modo più efficiente in termini di costi e oneri amministrativi.
- (8) Viceversa, se richiedono un'indagine su base casuale, le autorità doganali della parte importatrice non sono obbligate a indicarne il motivo.
- (9) Tuttavia, conformemente all'articolo 27.3, le prove dell'origine dei prodotti oggetto dell'indagine o una copia di tali documenti devono essere inviate alle autorità doganali della parte esportatrice.

2.3. Svolgimento della verifica

- (10) Nell'ambito del sistema di verifica indiretta, la verifica delle prove dell'origine compilate dagli esportatori della parte esportatrice compete alle autorità doganali della parte esportatrice. Tuttavia, con l'applicazione dell'articolo 27.8 (cfr. il punto 2.9, Indagine comune, per ulteriori dettagli), le autorità doganali della parte importatrice possono, a determinate condizioni, partecipare al processo di verifica nel territorio della parte esportatrice.

